

FAQ INERENTI ALLA PROCEDURA: Gara aperta per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Progetto Pilota a carattere sperimentale per l'edificazione di una nuova sede dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Costa Smeralda" di Budoni" – II° lotto – F.S.C. 2014/2020 - CUP: I33H18000240005 – **AGGIORNATE AL 5.08.2024**

Quesito n. 1 – ALBO GESTORI AMBIENTALI – A pag. 35 del disciplinare viene indicato che non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'albo gestori ambientali, è necessario essere iscritti per poter partecipare?

Risposta n. 1 - Il disciplinare riporta le previsioni normative sull'avvalimento, disposte all'art 104 comma 10 del Codice, come scritte nel bando tipo dell'Anac. L'iscrizione all'albo dei gestori ambientali non è tra i requisiti di partecipazione, che sono espressamente riportati nei paragrafi 6 e 7 del disciplinare di gara.

Quesito n. 2 – CATEGORIE SCORPORABILI – Partecipando in avvalimento o RTI con un'impresa che è classificata con OG1 illimitato, è possibile coprire le categorie scorporabili? Pur non avendo la SOA per OG11 o OS32?

Risposta n. 2 - Come previsto dal paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara (pag. 27) " Il concorrente che non possiede la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS32 e OG11, può ricorrere al cd. subappalto qualificante o necessario, di cui all'art 30 All. II.12 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso l'operatore economico deve essere qualificato per la categoria prevalente con una classificazione corrispondente all'importo della somma della categoria prevalente e della categoria non posseduta. In caso di assenza del possesso dei requisiti in entrambe le categorie OS32 e OG11, l'operatore economico dovrà possedere la qualificazione nella categoria OG1 classifica VI. In tali casi è obbligo dell'operatore economico dichiarare formalmente, in fase di presentazione dell'offerta, di subappaltare al 100 % l'esecuzione dei lavori delle opere scorporabili di cui non possiede la qualificazione ad imprese che ne sono in possesso. Pertanto per coprire la categoria OG1 si potrà ricorrere all'avvalimento o al raggruppamento e per le altre 2 categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria si dovrà dichiarare il ricorso al subappalto qualificante o necessario. Non potrà essere utilizzato l'avvalimento né per la categoria OG11 né per la OS32.

Quesito n. 3 – CATEGORIE SCORPORABILI – Sarebbe possibile subappaltare l'OG11 con una percentuale inferiore? Più specificatamente, occuparsi della fornitura e subappaltare solo la posa in opera?

Risposta n. 3 – La categoria OG11 è categoria a qualificazione obbligatoria, come specificato al par. 3.3, tabella 2, e al par. 7.1 del Disciplinare di gara e come esplicitato nel quesito precedente. Pertanto, l'Operatore che sia sprovvisto del requisito, deve qualificarsi ricorrendo al cd. subappalto qualificante o necessario, di cui all'art 30 All. II.12 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso l'operatore economico, stante l'obbligo di qualificazione, dichiara formalmente, in fase di presentazione dell'offerta, di subappaltare l'intera esecuzione dei lavori delle opere scorporabili di cui non possiede la qualificazione ad imprese che ne sono in possesso. Pertanto, non è possibile subappaltare una percentuale inferiore delle lavorazioni della categoria, in quanto il possesso della categoria OG11 è richiesto ai fini della qualificazione.

Quesito n. 4 – LINK ELABORATI – Problemi di malfunzionamento del link, difficoltà a scaricare gli elaborati tecnici di gara

Risposta n. 4 – Come riportato nell'elaborato "Link elaborati tecnici e informativa privacy" allegato alla presente RdO, "In caso di difficoltà nell'estrazione dei documenti o di malfunzionamento del link sopra indicato contattare il RUP: arch. Marco Carlino m.carlino@provincia.sassari.it 0789557633 zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it". Si invita pertanto a procedere seguendo le indicazioni riportate.

Quesito n. 5 – APPLICAZIONE INCREMENTO DEL QUINTO CATEGORIA SOA – Da FAQ aggiornate al 22.07.2024, al quesito 2 viene scritto che, in caso l'Operatore economico non fosse in possesso delle categorie scorporabili OS32 e OG11 (da dare in subappalto a impresa qualificata), potrà partecipare alla gara possedendo la OG1 VI necessaria per coprire l'importo lavori pari a 5.688.635,65 euro. Tale importo può essere raggiunto attraverso l'incremento del quinto della SOA posseduta? Con OG1 V pari a 5.165.000 euro, tramite l'incremento del quinto, si arriva a 6.198.000 euro.

Risposta n. 5 – In caso di assenza del possesso dei requisiti in entrambe le categorie OS32 e OG11, l'operatore economico può ricorrere al cd. subappalto qualificante o necessario; in tal caso dovrà possedere la qualificazione nella categoria OG1 classifica VI o, in alternativa, essere in possesso della OG1 classifica V, utilizzando l'incremento del quinto.

Quesito n. 6 – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DEI PROGETTISTI – Riguardo ai requisiti di capacità tecniche e professionali dei progettisti, poiché sono stati indicati come requisiti gli importi di parcella a base di gara, è corretto che si debbano indicare gli importi dei servizi professionali prestati nei 10 anni (importo parcelle nette) e non dei lavori?

Risposta n. 6 – Relativamente ai requisiti di qualificazione dei progettisti di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare, si ribadisce/chiarisce quanto segue:

- Il requisito di capacità economica e finanziaria per i progettisti è soddisfatto dichiarando di aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura (in generale), espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, per un importo non inferiore a € 90.616,40; il fatturato riguarda solamente quanto maturato con i SIA, tant'è che la tabella da compilare nell'allegato 6 richiede l'indicazione del progettista incaricato, il tipo di servizio e il relativo importo fatturato per lo stesso;

- il requisito di capacità tecnica e professionale per i progettisti è soddisfatto dichiarando di aver espletato, negli ultimi 10 anni alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore agli importi di parcella indicati nella tabella a pag. 29 del Disciplinare di gara; nell'allegato 6, in cui il requisito deve essere dichiarato, si precisa che "si intendono i servizi per cui è possibile presentare fatture e/o certificati di buona esecuzione rilasciati da soggetti pubblici o privati e ogni altra documentazione da cui emerge la classe e la categoria di lavori, il grado di complessità

e l'importo corrispondente" e la tabella deve essere compilata indicando il nome del progettista incaricato del servizio, l'oggetto del servizio, l'anno di esecuzione del servizio, il nome del committente e l'importo del servizio pagato, distinguendo i servizi per le varie categorie (edilizia, strutture ecc.).

Quesito n. 7 – SUBAPPALTO QUALIFICANTE – Si può partecipare se in possesso di SOA per la categoria OG 1 classifica V e OG 11 classifica III BIS, ricoprendo la differenza della categoria OG 11 e OS 32 con la prevalente OG 1 e dichiarando il subappalto qualificante?

Risposta n. 7 – Con la categoria prevalente OG1 class. V, utilizzando l'estensione del quinto, si è in possesso dei requisiti di qualificazione. Pertanto si può partecipare dichiarando il subappalto qualificante per le altre categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria che, in sede di esecuzione, dovranno essere affidate ad operatori economici in possesso delle relative qualificazioni.

Quesito n. 8 – SUBAPPALTO QUALIFICANTE – Nel caso di una costituenda ATI composta da capogruppo con OG1 IV in avvalimento, OG11 II e OS32 I - Mandante OG1 IV bis - Mandante OG11 III è possibile partecipare alla gara dimostrando i requisiti parziali nelle categorie scorporabili e applicare la formula del subappalto qualificante solo per la porzione economica non dimostrata? È possibile dimostrare tali importi parziali mancanti qualificandosi nella categoria prevalente OG1 avendo nell'ATI una OG1 classifica IV ed una OG1 IV bis?

Risposta n. 8 – In relazione alla richiesta di qualificazione si richiama il comma 2 dell'articolo 30 dell'allegato II.12 secondo il quale le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modifica, previo assenso della stazione appaltante che verifica i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese. Fatta questa premessa, rispetto alle indicazioni fornite nel quesito, il costituendo raggruppamento potrà qualificarsi in questo modo:

Mandataria OG 1 IV in avvalimento + OG11 II + OS32 I

Mandante OG1 IV bis

Mandante OG 11 III

Se tale ipotesi è confermata la costituenda ATI, essendo qualificata con la somma della prevalente per l'importo complessivo dei lavori, ed essendo qualificata anche per la OG11 richiesta, dovrà ricorrere al subappalto qualificante per il 100% della OS32 III.

Quesito n. 9 – CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ – Non essendo in possesso di Certificazione di qualità aziendale serie UNI EN SA 8000 è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini del riconoscimento del punteggio previsto nell'offerta tecnica? In caso di ATI, le certificazioni ISO richieste ai fini di punteggio nell'offerta tecnica possono essere possedute solo dalla capogruppo?

Risposta n. 9 – Le linee guida dell'offerta tecnica, allegate al disciplinare di gara e a cui si rimanda integralmente per le regole e la documentazione da presentare, per il criterio D.1 precisano che " Si valuterà il possesso delle Certificazioni UNI ES SA 8000 (D1.1) e BS OHSAS 18001 (o UNI ISO 45001) per il D1.2 da parte dell'impresa affidataria. Con impresa affidataria si intende l'impresa titolare del contratto di appalto. Nel caso di ATI, sono ricomprese quindi tutte le imprese facenti parti dell'ATI che sottoscrive l'offerta di gara. Il punteggio verrà quindi assegnato se saranno presenti le copie semplici delle certificazioni UNI ES SA 8000 e BS OHSAS 18001 (o UNI ISO 45001) di tutte le imprese in ATI. La certificazione deve essere posseduta entro il termine di partecipazione prescritto dal bando di gara". Pertanto, per ricevere il punteggio relativo al criterio D.1, nel caso in cui una o più imprese costituite in RTI siano sprovviste di suddetta certificazione, le imprese dovranno ricorrere singolarmente all'avvalimento, allegando il contratto relativo nell'offerta tecnica.